



La garanzia motivazionale derivante dall'applicazione della tabella di Milano

## Descrizione

Per la Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2024 n. 27579), al fine di **garantire l'idoneità della motivazione della liquidazione del danno morale** (e preservarla dai rilievi del controllo di legittimità), **è sufficiente l'applicazione della tabella di Milano**.

La ricorrente (compagnia di assicurazione) sosteneva invece che, in ragione dell'autonomia riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al danno morale, quale **specifica voce di danno non patrimoniale distinta dal danno biologico**, la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine all'effettiva allegazione e dimostrazione, se del caso anche in via presuntiva, di una sofferenza soggettiva da parte del paziente. Tale motivazione sarebbe invece mancata, poiché il giudice d'appello si sarebbe **limitato, sul punto, alla pedissequa applicazione delle tabelle milanesi in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale relativo alla "sofferenza soggettiva"**.

La Corte ha invece ritenuto il motivo inammissibile rammentando che: ***"la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. 03/11/2021, n. 31358)"***.

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

29 Ott 2024